
Sommario



9

24 Maggio 2018

**La Circolare
di Settimana Fiscale**

n. 9/2018

Modello Redditi 2018

PF Novità

n. 10/2018

Modelli Redditi 2018 SC,

ENC e SP Novità

n. 11/2018

Modello Irap 2018

Novità

Q **MODELLI REDDITI 2018 SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO 2018**

» PAG. 3

-
- | | |
|---|--|
| 1. Versamento del saldo
2017 e del primo acconto
2018 delle imposte: quadro
delle scadenze | 3. Misura dell'acconto |
| PAG. 3 | PAG. 5 |
| 2. Rateazione
delle imposte e dei
contributi | 4. Questioni di metodo |
| PAG. 4 | PAG. 5 |
| | 5. Obbligo di ricalcolo
degli acconti |
| | PAG. 5 |
| | 6. Modalità di versamento |
| | PAG. 6 |

Art. 20, D.Lgs.
241/1997
Art. 17, co. 1,
D.P.R. 435/2001

Modelli Redditi 2018

Saldo 2017 e primo acconto 2018

1. Versamento del saldo 2017 e del primo acconto 2018 delle imposte: quadro delle scadenze

Scade il **2 luglio prossimo** (il 30 giugno è di sabato) il primo termine utile per il versamento delle **imposte a saldo** (e come **prima rata d'acconto**) con riferimento al **periodo d'imposta 2017**.

Come previsto dall'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001 (così come modificato dal D.L. 193/2016) i versamenti possono essere effettuati con **maggiorazione dello 0,4%** anche entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra. Questo significa che il trentesimo giorno successivo al 2 luglio, scadendo in agosto, può

È il 2 luglio p.v. il termine di scadenza del **pagamento delle imposte con riferimento al periodo d'imposta 2017** (e del **primo acconto per il 2018**). Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che **non superano** ciascuna l'importo di euro 12,00, **non vanno effettuati né i versamenti né la compensazione** delle singole imposte (Irpef e addizionali, nonché Ires). Per l'addizionale comunale Irpef, invece si ricorda che, il pagamento dell'acconto (e del relativo saldo) deve essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il termine di versamento del **saldo Irpef 2017** (quindi entro il **2.7.2018** o il **20.8.2018 con maggiorazione**).

Nessun versamento in acconto è invece dovuto per l'**addizionale regionale Irpef**.

L'art. 20, D.Lgs. 241/1997 prevede la possibilità di **versare a rate il saldo** e la **prima rata di acconto**, suddividendo il debito d'imposta in un numero di rate a scelta del contribuente.

Entro le **medesime scadenze** sono chiamati al versamento dell'acconto anche i soggetti iscritti alla **Gestione artigiani e commercianti**, così come i soggetti titolari di

beneficiare della cd.
proroga di ferragosto e
del conseguente
slittamento al **20.8.2018**
applicando la **mag-**
giorazione dello 0,40%.

Per le imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi che **non**
superano ciascuna l'importo di **euro**
12,00, **non** vanno **effettuati** né i
versamenti né la **compensazione** delle
singole imposte (Irpef e addi-
zionali, nonché Ires).

- > **imposte patrimoniali** su **immobili** e
attività finanziarie all'estero
(Ivie e Ivafe);
- > **cedolare secca** sulle locazioni di
immobili abitativi (art. 3, D.Lgs.
23/2011).

Si ricorda altresì che il versamento è
dovuto anche per alcune particolari
addizionali delle imposte sui redditi,
quali:

Il versamento in scadenza riguarderà
principalmente le **imposte dirette**
(Irpef ed Ires) e l'Irap.

Sono, inoltre, chiamati al versamento
delle imposte anche i contribuenti
interessati dai seguenti **tributi**:

- > **imposta sostitutiva regime fiscale**
agevolato per **autonomi** ex art. 1,
co. 54-89, L. 190/2014 (cd. regime
«forfetario»);
- > **imposta sostitutiva** prevista dal
regime di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilità ex art. 27,
D.L. 98/2011;

- > **addizionale Ires** del **10,5%** per le
società di comodo e in **perdita**
sistematica;
- > **addizionale Ires** del **4%** per **imprese**
ad **alta capitalizzazione di Borsa**
che operano nei settori del **petrolio**
e dell'**energia** (art. 3, L. 6.2.2009,
n. 7);
- > **addizionale delle imposte dirette** del
25% sul **materiale pornografico** e di
incitamento alla violenza, cd.
«tassa etica» o «porno tax»
(prevista dall'art. 1, co. 466, L.
23.12.2005, n. 266 e successive
modifiche);

Per l'**addizionale comunale Irpef**, invece, si ricorda che il pagamento dell'acconto (e del relativo saldo) deve essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il termine di versamento del **saldo Irpef 2017** (quindi entro il **2.7.2018** o il **20.8.2018** con maggiorazione).

Nessun versamento in acconto è invece dovuto per l'**addizionale regionale Irpef**.

Entro le **medesime scadenze** sono chiamati al versamento dell'acconto anche i soggetti iscritti alla **Gestione artigiani e commercianti**, relativamente ai quali il pagamento va commisurato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati nel 2017 ai fini Irpef (al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, senza tener conto dell'Ace) ed ai fini Ires per il reddito delle S.r.l. (soci S.r.l. iscritti, senza tener conto dell'Ace), risultanti dal Modello Redditi 2018.

Anche i soggetti titolari di **redditi di lavoro autonomo** ex art. 53, co. 1, D.P.R. 917/1986 («professionisti»), assoggettati al **contributo Inps** ex art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335, devono versare la **seconda rata** dell'**acconto** del contributo relativo al 2017.

Infine si ricorda che per le imprese e le unità locali già esistenti all'1.1.2018 il **diritto annuale** alla **Camera di commercio** dovrà essere versato con la **scadenza del primo acconto** delle imposte.

2. Rateazione delle imposte e dei contributi

L'art. 20, D.Lgs. 241/1997 prevede la possibilità di versare a **rate** il **saldo** e la **prima rata di acconto**, suddividendo il debito d'imposta in un numero di rate a scelta del contribuente.

L'**opzione** per il pagamento rateale non va fatta in dichiarazione dei redditi, ma direttamente nel **Mod. F24**, versando entro la prima data di scadenza l'importo già in forma rateale. Pertanto nel Mod. F24 si dovrà procedere indicando, relativamente ad ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato «rateazione», sia la rata che si sta versando sia il numero di rate (es. versamento in 5 rate va indicato «0105»).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli **interessi** nella misura del **4% annuo**, da calcolarsi secondo il **metodo commerciale**, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Possono fruire della rateizzazione **tutti i contribuenti**, siano essi titolari di partita Iva o meno.

La rateazione **non** deve **necessariamente** riguardare **tutti** gli **importi**. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

TABELLA N. 1 - VERSAMENTI IRPEF PER I PRIVATI

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1a	2 luglio	-	20 agosto	-
2a	31 luglio	0,31	31 agosto	0,11
3a	31 agosto	0,64	1° ottobre	0,44
4a	1° ottobre	0,97	31 ottobre	0,77
5a	31 ottobre	1,30	30 novembre	1,10
6a	30 novembre	1,63		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

TABELLA N. 2 – VERSAMENTI IRPEF PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1a	2 luglio	-	20 agosto	-
2a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6a	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

3. Misura dell'acconto

Per il periodo d'imposta 2017 (soggetti «solari»), la percentuale di computo degli acconti con il metodo «storico» risulta confermata al 100% per tutti i tributi, con esclusione della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, per la quale si applica la percentuale del 95%.

Sono tenute al versamento dell'acconto le persone fisiche che nel periodo d'imposta 2017 risultano a debito per un importo superiore ad euro 51,65.

Sono invece tenute al versamento dell'acconto Ires le società che nel periodo d'imposta precedente risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.

Per i soggetti Irpef e per quelli Ires, se l'importo a debito indicato in dichiarazione è pari o superiore ad euro 258,00 (euro 257,52) il versamento dell'acconto va effettuato in due rate, la prima scadente a luglio/agosto pari al 40% dell'imposta complessiva dovuta l'anno precedente ed il restante 60% entro il 30 novembre. In caso contrario (importo superiore al minimo, ma inferiore agli importi di cui al capoverso precedente) il pagamento va fatto in un'unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre.

Anche per l'Inps Gestione commercianti ed artigiani, l'importo dovuto a titolo di acconto è pari al 100%. La base imponibile è la stessa su cui è stato applicato il contributo nel 2016, applicando però le aliquote vigenti nel 2017. In quest'ultimo caso il versamento va effettuato su due rate di pari importo (50%).

Per l'Inps Gestione separata il versamento dell'acconto va fatto in due rate di pari importo entrambe pari al 40% dell'importo del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo professionale del 2017.

4. Questioni di metodo

L'acconto tradizionalmente va versato

seguendo il cd. metodo «storico», ossia effettuando i conteggi su base imponibile e regole determinate con riferimento all'imposta dell'anno precedente.

Anche per quest'anno vigono tuttavia alcune norme speciali che obbligano il contribuente alla ride-terminazione delle imposte 2017, sulle quali commisurare poi gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2018, al fine di tenere conto di agevolazioni che non rilevano in sede di versamento degli acconti mensili (vedasi il paragrafo successivo).

È sempre possibile, in alternativa allo storico,

l'adozione del metodo «**previsionale**», mediante il quale si procede ad un calcolo delle imposte **presunte** relative al 2018, su cui **rideterminare**, in genere qualora più conveniente per il contribuente, il versamento degli **acconti** in **scadenza**.

Si ricorda, comunque, che, nel caso poi, a consuntivo, quanto versato dovesse rivelarsi **incapiente** rispetto al totale definitivo, è sempre possibile ricorrere al **ravvedimento operoso** sulla base delle regole previste dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997.

5. Obbligo di ricalcolo degli acconti

In taluni casi il calcolo degli acconti Ires ed Irpef avviene considerando oltre alle regole ordinarie anche talune disposizioni specifiche che **impongono** il **ricalcolo** dell'imposta dovuta sul 2017 utilizzando poi la stessa base di calcolo per rideterminare gli acconti dovuti sul 2018.

Si tratta dei seguenti casi:

- > in presenza di redditi derivanti dall'attività di **no- leggio occasionale** di **imbarcazioni** e navi da **di- porto** assoggettata ad **imposta sostitutiva** del **20%** (Quadro RM). L'acconto Irpef per l'anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, co. 5, D.L. 1/2012);
- > in presenza di **redditi d'impresa** l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, co. 2, L. 12.11.2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- > per i soggetti che effettuano **investimenti** nei **beni** indicati nei commi 8, 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, con esclusivo riferimento alla **de- terminazione** delle **quote** di **ammortamento** e dei **canoni** di **locazione finanziaria**, il costo di acquisizione è **maggiorato** rispettivamente del 40%, del 150% e

del 40% (per approfondimenti si veda la

C.M. n. 4/E del 30.3.2017). Ai sensi del successivo co. 12, in sede di determinazione dell'**acconto** per il **periodo d'imposta 2018**, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come **parametro** di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo **storico**, va determinata **senza tenere conto** delle norme sulla **proroga del super ammortamento** (co. 8), sull'**iper ammortamento** (co. 9) e sulla **maggiorazione** relativa ai **beni immateriali** (co. 10).

Nessun ricalcolo dell'**acconto** è **necessario** ai fini **Ires** (così come ai fini **Irpef**) per la **diminuzione** dell'**aliquota Ace** (dal 1,6% del 2017 al 1,5% del 2018).

6. Modalità di versamento

Di seguito si illustrano le modalità di versamento relative all'utilizzo del Mod. F24 e alle compensazioni.

Pagamenti con Mod. F24

Per i **soggetti titolari di partita Iva** vi è l'**obbligo** di presentare il **Mod. F24 esclusivamente** con modalità **telematiche**.

La presentazione può avvenire in modo **diretto** attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web e F24 online) utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure mediante i servizi di **internet banking** degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). In alternativa è sempre possibile avvalersi dell'opera di **intermediari** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che sono **abilitati** all'utilizzo del canale telematico Entratel (servizio F24 cumulativo, o F24 addebito unico).

I **contribuenti non titolari di partita Iva** (compresi i soci di società) possono, invece, presentare il Mod. F24, purché senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma **cartacea** presso gli sportelli degli **intermediari della riscossione, senza alcun limite d'importo** (è stato rimosso il precedente limite fissato a quota 1.000 euro).

Compensazioni: F24 a zero

In questo caso sia per i privati sia per i titolari di par-

tita Iva valgono le medesime regole. Le deleghe «a zero» possono, infatti, essere presentate **esclusivamente** utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un **intermediario**. Quindi, per chi avesse crediti da compensare tali da far chiudere il Mod. F24 a **zero**, il messaggio è chiaro: bisogna **adoperarsi per tempo** assicurandosi l'**accesso ai canali telematici** dell'Agenzia; in alternativa, come detto, non resta che rivolgersi ad un **intermediario abilitato**.

Compensazioni con saldo a debito

Qui ci sono regole **differenziate** a seconda che si tratti di **titolari di partita Iva** o di **privati**.

Per i **privati** gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione con saldo finale **maggiore di zero** possono essere presentati **esclusivamente** per via **telematica**, mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di **internet banking**.

Per i **titolari di partita Iva** il D.L. 50/2017 ha esteso anche alle compensazioni degli importi a credito relativi ad imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel Quadro RU, l'obbligo dell'**utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, finora previsto solo per l'Iva. **Tutte le compensazioni** (e non più solo quelle superiori a 5.000 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora viaggiare per il tramite dei servizi telematici dell'Agenzia. •

TABELLA N. 3 - VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI F24

1 Presentazione Mod. F24 titolari di partita Iva (senza compensazione)

3 Compensazioni: Mod. F24 a zero

2 Presentazione Mod. F24 privati (senza compensazione)

4 Compensazioni con saldo a debito per i titolari di partita Iva

Per i soggetti titolari di partita Iva vi è l'obbligo di presentare il Mod. F24 esclusivamente attraverso modalità telematiche. Questo può avvenire in modo diretto o per il tramite di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web e F24 online) utilizzando i

canali Entratel o Fisconline, oppure mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

I contribuenti non titolari di partita Iva (privati, compresi i soci di società) possono, invece, presentare il Mod. F24, purché senza utilizzo di crediti in compensazione, oltre che attraverso modalità telematiche (sia in proprio che tramite intermediari), anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione, senza alcun limite d'importo. È stato, infatti, rimosso il limite preesistente che per importi superiori a 1.000 euro obbligava a passare per il pagamento telematico.

In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita Iva valgono le medesime regole (art. 11, co. 2, D.L. 66/2014, come modificato dall' art. 7-quater, co. 31, D.L. 193/2016). Possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel (no home banking), oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe (F24 cumulativo e del servizio F24 addebito unico).

Per i soggetti titolari di partita Iva vige l'obbligo di utilizzare solo i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi.

5 Compensazioni con saldo a debito per i privati	<i>Per i privati, a differenza dei soggetti titolari di partita Iva, gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale a debito (maggiore di zero), possono essere presentati solo per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ma anche attraverso gli intermediari della riscossione (home banking) convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).</i>
6 Compensazioni con debiti erariali superiori a 1.500 euro	<i>La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Il blocco riguarda in particolare, le imposte dirette, l'Iva, l'Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (C.M. 13/E/2011) ed è superabile con il pagamento all'Agente della riscossione dell'intero debito scaduto. Nell'ottica di liberare i crediti disponibili per la compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione utilizzando il codice tributo «Ruol» (R.M. 18/E/2011).</i>
7 Visto in dichiarazione	<i>Il visto di conformità deve essere obbligatoriamente apposto sulle dichiarazioni da tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti Iva, imposte dirette ed Irap superiore a 5.000 euro. Per il credito Iva l'obbligo riguarda sia il credito da dichiarazione annuale che quello scaturente dalla presentazione di un'istanza infrannuale. Per imposte dirette ed Irap la compensazione può essere gestita anche prima della presentazione della dichiarazione annuale vistata.</i>
8 Compensazioni senza visto	<i>Secondo quanto chiarito dalla R.M. 68/E/17 (si veda l'allegato n. 3 del documento per gli specifici codici di pagamento) rimane comunque sempre libera, nel senso che non necessita di alcun visto di conformità, la compensazione interna o verticale (tributo su tributo) nel Mod. F24. In questo caso è ancora consentito l'invio della delega oltre che attraverso Entratel o Fisconline anche per il tramite dei servizi di internet banking (es. Ires a saldo 2017 e secondo acconto 2018).</i>
9 Sanzioni sulle compensazioni errate	<i>Laddove il contribuente compensi senza l'apposizione del visto oppure il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, il contribuente stesso sarà punito con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione, che si applica ordinariamente nella misura del 30%. Inoltre, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell'imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati, né al momento dell'emissione dell'avviso né successivamente all'iscrizione a ruolo.</i>
10 Compensazioni: limite per anno solare	<i>Il limite massimo compensabile fissato per tutti i contribuenti è pari ad euro 700.000. Tale limite alla compensazione opera per anno solare cumulativamente per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun tributo. Il tutto ad eccezione di alcune poche ed isolate casistiche, quali ad esempio i crediti di imposta di natura agevolativa (es. crediti da Quadro RU fino a 250.000 che non fanno cumulo) o per i subappaltatori, il cui limite è pari ad 1.000</i>

